

CIRCOLARE SETTIMANALE

NUMERO 46 DEL 15 DICEMBRE 2017

LA SETTIMANA IN BREVE

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 2

LA SCHEDA INFORMATIVA

- **SUPER AMMORTAMENTO PER I BENI DI COSTO NON SUPERIORE A 516,46 EURO**

Con la Risoluzione n. 145 del 24 novembre 2017 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina del c.d. superammortamento dei beni di costo unitario inferiore a 516,46 Euro.

Pagina 4

- **NUOVO CALENDARIO PER LA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE 2016**

Un riepilogo delle modifiche al calendario dei pagamenti relativi alla Definizione agevolata 2016, previsti dal decreto legge n. 148/2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 172/2017.

Pagina 7

- **CREDITO PER INVESTIMENTI IN PUBBLICITÀ: ANTICIPAZIONI IN ATTESA DEL DECRETO ATTUATIVO**

In attesa di un apposito DPCM, che dovrebbe dare attuazione alle disposizioni sul credito d'imposto per investimenti in pubblicità, il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha deciso di anticiparne i contenuti, in modo da permettere ai soggetti interessati di pianificare i loro investimenti.

Pagina 13

AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

- **DETRAZIONE IVA E LA GESTIONE DEGLI ACQUISTI DI FINE ANNO**

Nella nostra consueta rubrica riepiloghiamo, in vista di fine anno, la nuova disciplina sui termini di detrazione dell'Iva (introdotta con la Manovra Correttiva D.L. 50/2017) e la problematica gestione degli acquisti di fine anno per i quali è stata emessa fattura nel 2017, ma la registrazione avviene nel 2018.

Pagina 17

PRASSI DELLA SETTIMANA

- **LE RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Una sintesi dei contenuti delle Risoluzioni dell'Agenzia in ordine cronologico

Pagina 22

- **I COMUNICATI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Una sintesi dei contenuti dei Comunicati dell'Agenzia in ordine cronologico

Pagina 23

SCADENZARIO

- **SCADENZARIO DAL 15.12.2017 AL 29.12.2017**

Pagina 24

LA SETTIMANA IN BREVE

Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

Accise alcolici, carburanti, prodotti energetici: le FAQ delle Dogane

Le Dogane il 5 dicembre 2017 hanno pubblicato le nuove F.A.Q. del settore Accise. Le risposte spaziano dai prodotti alcolici, all'energia elettrica, all'utilizzo gruppo elettrogeno per produzione di energia elettrica, al credito d'imposta sui carburanti utilizzati per lo svolgimento dell'attività di taxi, ai requisiti per ottenere la riduzione dell'aliquota di accisa sul gasolio utilizzato per autotrasporto merci effettuato da un autotrasportatore di altro Paese UE, alle modalità di presentazione della dichiarazione trimestrale per la riduzione dell'aliquota di accisa sul gasolio utilizzato per autotrasporto merci, al Credito d'imposta sui carburanti utilizzati per lo svolgimento dell'attività di taxi.

TARI 2017. Pronta la bozza del decreto salva imprese

Niente TARI su magazzini e aree commerciali. La bozza del decreto «salva imprese» chiarisce quando la tassa sui rifiuti non è dovuta per imprese e attività commerciali medio-grandi. Quanto alle imprese, invece, la questione nasce dal fatto che secondo quanto previsto dalla disciplina della TARI, le stesse dovrebbero pagare la tassa sul servizio di gestione e smaltimento dei rifiuti, solo ed esclusivamente sui rifiuti urbani assimilabili. Finalmente la questione sembra stia per chiarirsi anche per le imprese; l'ultima bozza del decreto prevede che la Tari non si applichi ai magazzini delle imprese, ma solo con riguardo a mense e locali di servizio, di cui le stesse sono dotate e su locali commerciale; tutte aree che sono di per sé idonei a produrre rifiuti urbani assimilabili.

Country by country reporting: invio dati 2016 entro il 9 febbraio 2018

Nuovo termine per la rendicontazione dei gruppi societari multinazionali: a prevedere lo slittamento il provvedimento 288555 dell'11 dicembre 2017 dell'Agenzia delle Entrate. Viene così fissato al 9 febbraio 2018 il termine per trasmettere le comunicazioni delle informazioni relative all'anno 2016 del country by country reporting. La proroga riguarda i contribuenti per i quali il termine ordinario relativamente al primo anno di rendicontazione sarebbe scaduto al 31 dicembre 2017.

Controllo automatizzato Irap: codici tributo F24 per regolarizzare il debito

Pubblicati i codici tributo che devono essere usati nel modello F24 per il versamento di somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ex 36-bis. In particolare i codici tributo sono "915D" imposta, "916D" interessi, "917D" sanzioni, e 3883- Codice tributo autoliquidazione.

CNDCEC. Pubblicate le linee guida per il bilancio 2018-2020 per gli enti locali

Il CNDCEC (Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili), in collaborazione con l'Associazione Nazionale dei Certificatori e Revisori degli Enti Locali (Ancrel), ha pubblicato il "Parere dell'organo di revisione sulla proposta di bilancio di previsione 2018 - 2020", come supporto pratico all'attività di verifica e controllo verso gli enti locali, ed è finalizzato a semplificare l'elaborazione della relazione da parte dell'organo di revisione".

Credito d'imposta arte e musica: pubblicato il decreto

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge 175/2017 contenente "Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia" che disciplina l'art bonus e il tax credit per la musica. Ecco le principali indicazioni sulla materia:

- ◆ **Art bonus:** è il credito di imposta al 65% per tutti i soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro a sostegno del patrimonio artistico e culturale. Se il soggetto erogante è una persona fisica, il credito è riconosciuto nel limite del 15% del reddito imponibile, se invece è un soggetto titolare di reddito d'impresa spetta nel limite del 5 per mille dei ricavi. Con il nuovo decreto, l'ambito oggettivo è ampliato alle erogazioni a sostegno delle istituzioni concertistico-orchestrale, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione.
- ◆ **Tax credit musica:** è il credito di imposta al 30% dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali" a favore delle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali e delle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo. La novità è rappresentata dal riconoscimento del credito anche per le opere terze.

Tassazione separata redditi di lavoro dipendente nella risoluzione dell'Agenzia

Con la risoluzione 151/E del 13 dicembre, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito la corretta modalità di tassazione degli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente, con specifico riferimento alle ipotesi in cui la corresponsione degli emolumenti in un periodo d'imposta successivo a quello di maturazione sia da ritenersi "fisiologica" rispetto ai tempi tecnici occorrenti per la loro erogazione. Nel rispondere l'Agenzia ha ricordato che l'articolo 17, comma 1, lett. b), TUIR prevede che l'imposta sugli "emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente" si applichi separatamente dagli altri redditi posseduti nello stesso periodo di imposta. Per "emolumenti arretrati" si intendono tutte quelle somme che, per effetto di leggi, contratti, sentenze, promozioni, cambiamenti di qualifica o di altro titolo similare, sono corrisposte per anni precedenti a quello in cui vengono percepiti.

Concludiamo informando che è in corso di pubblicazione il decreto direttoriale relativo al potenziamento del deposito con modalità telematiche degli atti e dei documenti processuali nel processo tributario. In sostanza, la modifica consente di trasmettere file di dimensioni maggiori e di superare anche i limiti previsti per gli invii PEC.

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti

Loro Sedi
OGGETTO: Super ammortamento per i beni di costo non superiore a 516,46 Euro

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 145/E del 24 novembre 2017, ha chiarito con quali modalità va applicata l'agevolazione del **superammortamento** con riferimento ai beni strumentali il cui costo unitario **non sia superiore a 516,46 euro**.

In particolare secondo l'Agenzia delle Entrate per tali beni il costo va dedotto integralmente nell'esercizio di **sostenimento** ovvero in base al **coefficiente** di ammortamento qualora il contribuente scelga di ammortizzare il costo in più esercizi.

SUPER AMMORTAMENTO PER I BENI DI COSTO NON SUPERIORE A 516,46 €	
IL SUPER AMMORTAMENTO IN SINTESI	<p>Come noto la Legge di Bilancio 2017 ha prorogato la maggiorazione percentuale del 40% del costo fiscalmente riconosciuto dei beni strumentali nuovi, c.d. super ammortamento, grazie al quale è possibile imputare nel periodo d'imposta quote di ammortamento e di canoni di locazione più elevati.</p> <p>Sono agevolati gli acquisti di beni strumentali nuovi, ad eccezione dei veicoli e degli altri mezzi di trasporto a deduzione limitata di cui all'art. 164 comma 1 lett. b) e b-bis) del TUIR, effettuati:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ entro il 31.12.2017; ◆ entro il 30.06.2018 purché entro il 31.12.2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione. <p>La Legge di Bilancio 2017 ha inoltre potenziato questo strumento agevolativo prevedendo che il costo di acquisto sia maggiorato del 150% (c.d. iper ammortamento) per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave Industria 4.0.</p> <p>Anche per l'iper ammortamento è stato previsto che gli acquisti vengano effettuati negli stessi termini previsti per l'estensione del super ammortamento sopraesposti.</p>
	AGEVOLAZIONE
	Maggiorazione del costo di acquisizione:
	del 150%
AGEVOLAZIONE	
Maggiorazione del costo di acquisizione:	
del 40%	
nel caso di investimenti in beni materiali strumentali nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione	in presenza di investimenti in beni immateriali strumentali - ricompresi nell'Allegato B alla

	tecnologica/digitale (cd. "Industria 4.0") inclusi nell'Allegato A alla Legge di Bilancio 2017.	Legge di Bilancio 2017; - che risultino connessi ai beni materiali strumentali di cui al punto precedente.
I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE	<p>Sull'imputazione temporale del superammortamento l'Agenzia delle Entrate nelle circolari n. 23/E del 26 maggio 2016 e n. 4/E del 30 marzo 2017 ha chiarito che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ per quanto riguarda l'ammortamento dei beni di cui all'articolo 102 del TUIR, l'agevolazione si concretizza in una deduzione calcolata in base ai coefficienti stabiliti dal decreto ministeriale 31 dicembre 1988, ridotti alla metà per il primo esercizio per i soggetti titolari di reddito d'impresa ai sensi dell'articolo 102, comma 2, del TUIR; ◆ per i soggetti che determinano il reddito imponibile sulla base delle risultanze del conto economico, la maggiorazione non risulta legata alle valutazioni di bilancio, ma è correlata ai coefficienti di ammortamento fiscale e conseguentemente nel caso in cui l'ammortamento imputato a bilancio sia inferiore a quanto previsto dal citato DM 31.12.88, la maggiorazione va comunque individuata applicando al costo del bene il coefficiente fissato da tale Decreto; ◆ per i beni strumentali nuovi il cui costo unitario non sia superiore ad euro 516,46 (valore previsto dall'articolo 102, comma 5, del TUIR, come importo massimo per poter operare la deduzione integrale nell'esercizio), la maggiorazione del 40 per cento non influisce su tale limite; pertanto, nell'ipotesi in cui il costo del bene, per effetto della maggiorazione, superi l'importo di euro 516,46, la possibilità di deduzione integrale nell'esercizio non viene meno. 	
DEDUCIBILITA' INTERAMENTE NELL'ESERCIZIO	<p>Relativamente all'ultimo punto sopraesposto ricordiamo che l'art. 102, comma 5, TUIR prevede per i beni di costo unitario non superiore a € 516,46 la possibilità di deducibilità dell'intero costo del bene nell'esercizio in cui la spesa è sostenuta.</p> <p>In tale ipotesi la maggiorazione del 40% è riconosciuta anche se il superammortamento porta ad una deduzione nell'anno superiore al limite di € 516,46.</p>	
DEDUCIBILITÀ RIPARTITA SU PIÙ ESERCIZI	<p>L'Agenzia delle Entrate sempre nella risoluzione 24.11.2017, n. 145/E evidenzia che per il contribuente c'è anche la possibilità di non avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 102, comma 5, del TUIR.</p> <p>In questo modo il contribuente può dedurre il costo del bene con quote di ammortamento annuali. Questa scelta porta a riconoscere la maggiore deduzione solo attraverso l'applicazione, di anno in anno, dei coefficienti previsti dal decreto ministeriale 31 dicembre 1988.</p> <p>L'Agenzia delle Entrate è del parere, infatti che la scelta di non dedurre l'intero costo del bene nell'esercizio di sostenimento impedisca di fruire integralmente, nello stesso esercizio, della corrispondente maggiorazione del 40 per cento.</p> <p>Nella fattispecie prospettata, quindi, dal punto di vista fiscale il</p>	

	<p>contribuente:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ dedurrà le quote di ammortamento dei beni ai sensi dell'articolo 102, commi 1 e 2, del TUIR, nel rispetto del principio della previa imputazione al conto economico recato dall'articolo 109, comma 4, del TUIR;◆ dedurrà extracontabilmente le quote relative alla maggiorazione del 40 per cento applicando i coefficienti previsti dal decreto ministeriale 31 dicembre 1988, indipendentemente dal coefficiente di ammortamento civilistico adottato in bilancio (e coerentemente con i principi espressi nella circolare n. 23/E del 2016, paragrafi 4 e 4.1).
--	--

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento
Distinti saluti

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti

Loro Sedi
OGGETTO: Nuovo calendario per la rottamazione delle cartelle 2016

L'art. 6, D.L. n. 193/2016, c.d. "Collegato alla legge di bilancio 2017", aveva introdotto la **definizione agevolata delle somme iscritte nei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 2016**, che consentiva l'estinzione del debito, evitando di corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora in esse incluse.

Il decreto legge n. 148/2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 172/2017, prevede alcune importanti modifiche al **calendario dei pagamenti** relativi alla Definizione agevolata 2016.

NUOVO CALENDARIO PER LA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE 2016	
TERMINE DEL 7 DICEMBRE	<p>Chi aveva aderito alla Definizione agevolata dei ruoli prevista dal decreto legge n. 193 del 2016, (c.d. "cosiddetta rottamazione delle cartelle") aveva come termine ultimo quello del 7 dicembre scorso per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ pagare la rata scaduta il 30 novembre, se prevista dal proprio piano di Definizione agevolata; ◆ regolarizzare la propria situazione, nel caso di mancato o incompleto pagamento delle prime due rate in scadenza a luglio e settembre 2017, versando gli importi dovuti senza ulteriori addebiti. Una volta saldate le rate scadute ed effettuato il pagamento dell'eventuale terza rata, si potrà riprendere il piano di Definizione agevolata, scelto nella domanda di adesione. <p>Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento, oltre il termine del 7 dicembre, fa perdere i benefici della "rottamazione" e l'Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà, come previsto dalla legge, riprendere le procedure di riscossione.</p>
NUOVO CALENDARIO	<p>Inoltre, la Legge n. 172/2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ riammette ai benefici previsti dalla Definizione agevolata, senza ulteriori adempimenti, anche chi ha pagato in ritardo le rate in scadenza a luglio e settembre, che potrà quindi proseguire con i pagamenti previsti dal proprio piano; ◆ posticipa al 31 luglio 2018 la scadenza dell'eventuale quarta rata, inizialmente prevista ad aprile 2018. <p>Resta invece invariato il termine per il pagamento della quinta rata in scadenza, ove dovuta, al 30 settembre 2018.</p> <p>Per effettuare i pagamenti è necessario utilizzare il bollettino Rav riferito alla rata in scadenza ricevuto insieme alla "Comunicazione delle somme dovute", successivamente alla presentazione della domanda di adesione alla Definizione agevolata.</p>

	Il bollettino che riporta l'indicazione della rata in scadenza al 30 aprile 2018, può essere pagato entro il 31 luglio 2018, come previsto dalla Legge n. 172/2017.	
	DATA	SCADENZA
	7 dicembre 2017	Termine ultimo per pagare le rate in scadenza 30 luglio; 30 settembre e 30 novembre 2017
	31 luglio 2018	Termine ultimo per pagare la rate in scadenza il 30 aprile 2018
	30 settembre 2018	Termine ultimo per pagare la rata in scadenza il 30 settembre 2018
MODALITÀ DI PAGAMENTO	SITO AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE E APP EQUICLICK	Il contribuente può pagare il bollettino RAV collegandosi alla sezione pagamenti del sito dell'Agenzia delle Entrate e inserendo il proprio codice fiscale, il codice RAV riportato nel bollettino e l'importo. Successivamente potrà scegliere tra molteplici operatori (banche, Poste e altri istituti di pagamento) che mettono a disposizione diverse modalità - bonifico, carte di credito, debito, prepagate, bollettino, addebito in conto - sulla piattaforma PagoPA, sistema pubblico che garantisce a privati e aziende di effettuare pagamenti elettronici alla pubblica amministrazione in modo sicuro e affidabile, semplice e in totale trasparenza nei costi di commissione.
	SPORTELLI BANCARI	Presentando allo sportello il bollettino RAV ricevuto dall'Agente della riscossione, l'operatore procederà con il pagamento. Il contribuente può chiedere l'addebito sul conto corrente, se si è rivolto alla propria filiale, oppure può pagare con carta di credito o prepagata, bancomat e anche in contanti per importi sotto i 3 mila euro, nel rispetto della normativa antiriciclaggio e delle procedure operative della banca.
	INTERNET BANKING	Bisogna collegarsi al sito della propria banca e utilizzare il servizio per il pagamento dei RAV. Basta inserire il numero del bollettino RAV e l'importo da pagare. Il numero di RAV è sufficiente per identificare il pagamento e il contribuente a cui è riferito il debito, quindi non è obbligatorio indicare la causale.

	DOMICILIAZIONE BANCARIA	<p>Si possono pagare le rate della definizione agevolata anche con l'addebito diretto sul proprio conto corrente degli importi contenuti nei bollettini RAV. È sufficiente completare il modulo allegato alla comunicazione delle somme dovute, inviata dall'Agente della riscossione, e presentarlo in banca presso la propria filiale. Per aderire al servizio di addebito diretto su conto corrente è necessario che la richiesta di attivazione del mandato, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti previsti dal Sistema Interbancario, sia presentata alla banca del titolare del conto almeno 20 giorni prima della scadenza della rata, pertanto per la seconda rata il termine di sottoscrizione e consegna in banca era previsto per il giorno 12 settembre. Nel caso il servizio venga richiesto oltre tale data, l'addebito diretto sul conto corrente sarà attivo dalla rata successiva.</p>												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Scadenza rata</th> <th>Richiesta di attivazione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31/07/2017</td> <td>entro 11/07/2017</td> </tr> <tr> <td>30/09/ 2017</td> <td>entro 12/09/2017</td> </tr> <tr> <td>30/11/2017</td> <td>entro 10/11/2017</td> </tr> <tr> <td>31/07/2018</td> <td>entro 11/07/2018</td> </tr> <tr> <td>30/09/2018</td> <td>entro 11/09/2018</td> </tr> </tbody> </table>	Scadenza rata	Richiesta di attivazione	31/07/2017	entro 11/07/2017	30/09/ 2017	entro 12/09/2017	30/11/2017	entro 10/11/2017	31/07/2018	entro 11/07/2018	30/09/2018	entro 11/09/2018
		Scadenza rata	Richiesta di attivazione											
		31/07/2017	entro 11/07/2017											
		30/09/ 2017	entro 12/09/2017											
		30/11/2017	entro 10/11/2017											
		31/07/2018	entro 11/07/2018											
		30/09/2018	entro 11/09/2018											
	SPORTELLI BANCOMAT (ATM)	<p>È possibile pagare i bollettini della definizione agevolata direttamente agli sportelli ATM abilitati, utilizzando la propria tessera bancomat e accedendo al servizio per il pagamento dei RAV.</p>												
	UFFICI POSTALI	<p>È sufficiente presentare il bollettino RAV ricevuto dall'Agente della riscossione e l'operatore di sportello procederà con il pagamento. Il contribuente può chiedere l'addebito sul proprio conto se è cliente Banco Posta. Può pagare con le carte BancoPosta e anche in contanti per importi sotto i 3 mila euro, nel rispetto della normativa antiriciclaggio. È possibile pagare i bollettini direttamente agli sportelli ATM di Poste Italiane ovvero ai chioschi abilitati utilizzando le carte BancoPosta.</p>												
	TABACCAI CONVENZIONATI CON BANCA 5 SPA, PUNTI VENDITA SISAL E LOTTOMATICA	<p>Il contribuente deve presentare il bollettino RAV ricevuto dall'Agente della riscossione e il rivenditore provvederà a effettuare il pagamento. Si può pagare</p>												

		in contanti (fino a mille euro), con il bancomat o con la carta di credito (fino a 5 mila euro dai tabaccai e fino a 1.500 euro nei punti Sisal e Lottomatica).
	SPORTELLI DI AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	Il contribuente non deve necessariamente presentare il bollettino RAV ricevuto dall'Agente della riscossione, ma può richiedere di pagare indicando anche solo il proprio codice fiscale. L'operatore di sportello provvederà ad effettuare il pagamento. Il contribuente può pagare con carte di credito o prepagate, carte bancomat (nelle casse abilitate) e con titoli di credito, quali assegni circolari, assegni postali vidimati, vaglia cambiari emessi dalla Banca d'Italia e assegni di conto corrente bancario e postale, nel limite di 20 mila euro, intestati all'ordine dell'Agenzia delle entrate-Riscossione. Si può pagare anche in contanti per importi sotto i 3 mila euro, nel rispetto della normativa antiriciclaggio.
	COMPENSAZIONE	Infine, è possibile pagare i tributi indicati nelle cartelle di pagamento, utilizzando i crediti commerciali vantati nei confronti della Pubblica amministrazione e quindi utilizzare l'istituto della compensazione. Infatti, il DM 9 agosto 2017, pubblicato nella G.U. n. 194 del 21 agosto 2017, prevede, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2016, l'applicazione anche per l'anno 2017 delle disposizioni contenute nel DM 24 settembre 2014 recante «Compensazione, nell'anno 2014, delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della pubblica amministrazione», attraverso medesime modalità.
FAQ	L'Agenzia delle Entrate - Riscossione sul proprio sito ha pubblicato una serie di Faq di chiarimento alla nuova possibilità di pagare le rate scadute. MANCATO PAGAMENTO PRIMA O UNICA RATA E SECONDA RATA D. Non ho pagato la prima (o unica) rata di luglio, né la seconda di settembre 2017, come previsto dal DI n. 193/2016 convertito dalla Legge n. 225/2016. Posso mettermi in regola? R. Il decreto legge n. 148/2017 prevede che è possibile rimettersi in regola con i pagamenti relativi alla definizione agevolata, cosiddetta rottamazione delle cartelle, pagando (senza ulteriori addebiti) entro il 7 dicembre 2017: <ul style="list-style-type: none"> ◆ gli importi della rata scaduta nel mese di luglio 2017 (prima o unica rata); ◆ gli importi della rata scaduta nel mese di settembre 2017; ◆ gli importi della rata scaduta nel mese di novembre 2017. 	

COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA DELLA RISCOSSIONE

D. Prima di pagare la rata o le rate non saldate, devo comunicarlo ad Agenzia delle entrate-Riscossione?

R. No, il decreto legge n. 148/2017 prevede che chi paga la rata o le rate relative alla definizione agevolata scadute a luglio e settembre 2017, non deve darne comunicazione ad Agenzia delle entrate-Riscossione.

SCADENZE NON RISPETTATE

D. Ho già pagato, ma non ho rispettato le scadenze previste (luglio e/o settembre 2017) nel mio piano di rateizzazione. La mia definizione agevolata è ancora valida?

R. Il decreto legge n. 148/2017 ha fissato la scadenza di pagamento delle rate di luglio e settembre 2017, al prossimo 7 dicembre. Pertanto, se il contribuente ha già pagato, seppur in ritardo, la definizione agevolata è ancora valida. Per non perdere i benefici previsti, dovranno essere rispettate le altre eventuali scadenze indicate nel piano di rateizzazione scelto dal contribuente al momento dell'adesione alla definizione agevolata (Modello DA-1)

PAGAMENTO 7 DICEMBRE

D. Dopo aver pagato quanto dovuto entro il 7 dicembre, cosa succede?

R. Il contribuente dovrà rispettare le scadenze del suo piano di rateizzazione indicate al momento dell'adesione alla definizione agevolata. La Legge n. 172/2017 posticipa al 31 luglio 2018 la scadenza dell'eventuale quarta rata, inizialmente prevista ad aprile 2018 e lascia invariato il termine per il pagamento dell'eventuale quinta rata in scadenza al 30 settembre 2018.

PAGAMENTO RATE SCADUTE CON BOLLETTINI VECCHI

D. Posso pagare le rate scadute a luglio e a settembre utilizzando i bollettini che mi erano stati inviati da Equitalia?

R. Sì, è possibile utilizzare i bollettini di pagamento che erano stati inviati dall'Agente della riscossione insieme alla comunicazione delle somme dovute. Restano validi anche i bollettini relativi alle eventuali rate successive, se previste dal piano di definizione agevolata. Il bollettino che riporta l'indicazione della rata in scadenza al 30 aprile 2018, può essere pagato entro il 31 luglio 2018, come previsto dalla Legge n. 172/2017.

COMUNICAZIONE

D. Non trovo più la comunicazione delle somme dovute e i bollettini di pagamento, come posso richiederli?

R. Sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it è possibile richiedere - in area pubblica, inviando anche il proprio documento di riconoscimento - la Comunicazione delle somme dovute, con i relativi bollettini di pagamento. In alternativa è possibile utilizzare l'area riservata del portale oppure rivolgersi agli appositi sportelli

MODALITA' DI PAGAMENTO**D. Dove posso pagare?**

R. Per pagare sono disponibili i seguenti canali:

- ◆ portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it;
- ◆ App EquiClick;
- ◆ sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione;
- ◆ sportelli bancari;
- ◆ uffici postali;
- ◆ home banking;
- ◆ punti Sisal e Lottomatica;
- ◆ tabaccai convenzionati con Banca 5;
- ◆ sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL;
- ◆ Postamat;
- ◆ compensazione con i crediti commerciali nei confronti della Pubblica amministrazione.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento
Distinti saluti

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti

Loro Sedi
OGGETTO: Credito per investimenti in pubblicità: anticipazioni in attesa del decreto attuativo

La Manovra correttiva ha introdotto, a partire dal 2018, il **credito d'imposta per gli investimenti incrementali in pubblicità** effettuati sulla stampa e sulle emittenti televisive/radiofoniche.

Con la conversione in legge del decreto fiscale collegato alla Finanziaria 2018 l'agevolazione è stata estesa anche agli enti non commerciali (oltre che agli imprenditori e ai lavoratori autonomi) e alla stampa on-line.

Si ricorda inoltre che il credito d'imposta è stato riconosciuto anche per gli **investimenti effettuati dal 24.06.2017 al 31.12.2017** ma solo sulla stampa, mentre restano esclusi quelli effettuati sulle emittenti.

Un decreto attuativo, di prossima emanazione, dovrà stabilire le caratteristiche dell'agevolazione.

In attesa di questo decreto il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha deciso di anticipare i contenuti del DPCM, in modo da permettere ai soggetti interessati di pianificare i loro investimenti.

CREDITO PER INVESTIMENTI IN PUBBLICITA': ANTICIPAZIONI IN ATTESA DEL DECRETO ATTUATIVO	
IL CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN PUBBLICITA'	<p>Durante l'iter di conversione in legge della c.d. Manovra Correttiva (D.l. 50/2017) è stata introdotta, con decorrenza 2018, un'agevolazione nei confronti delle imprese e dei lavoratori autonomi che effettuano investimenti in pubblicità.</p> <p>Successivamente, in sede di conversione in legge del decreto fiscale collegato alla Finanziaria 2018, sono state apportate alcune modifiche al beneficio, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ l'agevolazione è stata estesa anche agli enti non commerciali; ◆ tra gli investimenti ammissibili vengono fatti rientrare anche gli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa online (oltre a quelli sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali). <p>È stato, inoltre, confermato quanto disposto in sede di decreto fiscale collegato alla Finanziaria 2018 (D.l. 148/2017) che il credito è riconosciuto anche per gli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, effettuati nel periodo 24.6 – 31.12.2017, a condizione che l'investimento effettuato sia superiore almeno dell'1% di quello effettuato sui medesimi mezzi di informazione nel periodo 24.6 – 31.12.2016. L'estensione al 2017 è però limitata alla stampa, e non comprende le emittenti televisive e</p>

	radiofoniche locali.
IN ATTESA DEL DECRETO ATTUATIVO	<p>La norma richiede l'emanazione di un decreto attuativo, che doveva essere emanato entro il 22/10/2017 (entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della manovra correttiva), per stabilire:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ le modalità e i criteri di attuazione della disposizione; ◆ gli investimenti che danno accesso al beneficio e i casi di esclusione; ◆ le procedure di concessione del credito d'imposta; ◆ la documentazione richiesta; ◆ le regole sull'effettuazione dei controlli; ◆ le modalità per assicurare il rispetto del limite di spesa. <p>Nelle more di questo provvedimento, e in considerazione del fatto che le imprese attendono di conoscere i contenuti di questo incentivo per programmare i loro investimenti pubblicitari, recentemente il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri è intervenuto anticipando i contenuti del DPCM, che saranno di seguito analizzati.</p> <p>Il Dipartimento resta a disposizione per fornire ulteriori chiarimenti: a tal fine è sufficiente spedire una mail al seguente indirizzo di posta elettronica: segreteriaicapodie@governo.it</p> <p>Le risposte ai quesiti che dovessero avere un rilievo generale saranno pubblicate a vantaggio di tutti gli interessati.</p>
SOGGETTI BENEFICIARI	<p>Possono beneficiare dell'agevolazione i titolari di reddito d'impresa/lavoro autonomo/enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie il cui valore superi di almeno l'1% gli analoghi investimenti effettuati nell'anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.</p>
SPESE AGEVOLABILI	<p>L'agevolazione spetta in relazione all'acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, anche on-line¹; ◆ emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali; <p>editi da imprese titolari di testata giornalistica iscritta presso il competente Tribunale (ai sensi dell'art. 5 della L. 47/1948) o presso il Registro degli operatori di comunicazione (di cui all'art. 1 comma 6 lett. a) nr. 5 della L. 249/1997) e dotata della figura del direttore responsabile.</p> <p>Le spese per l'acquisto di pubblicità sono ammesse al netto delle spese accessorie, dei costi in intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale e connesso.</p> <p>Sono escluse le spese sostenute per l'acquisto di spazi destinati a servizi particolare come ad esempio: televendite, servizi pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con</p>

¹ Grazie alla modifica attuata in sede di conversione in legge del decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2018.

	servizi a sovrapprezzo.
MISURA DEL BENEFICIO	<p>L'agevolazione consiste in un credito d'imposta, da usare solo in compensazione, pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% per le micro imprese, PMI² e startup innovative³. Pertanto più alto è l'incremento, più alto sarà poi il credito d'imposta riconosciuto.</p> <p>I limiti di spesa sono distinti a seconda che si tratti di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ investimenti sulla stampa (anche on-line); ◆ investimenti sulle emittenti radio-televisive. <p>Il decreto fiscale collegato alla Finanziaria 2018 (D.I. 148/2017) ha esteso⁴ l'ambito di applicazione dell'agevolazione anche agli investimenti pubblicitari sulla stampa online (prima esclusa), effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, purché il loro valore superi almeno dell'1% l'ammontare degli analoghi investimenti effettuati dagli stessi soggetti sugli stessi mezzi di informazione, nel corrispondente periodo dell'anno 2016. L'estensione al 2017 è però limitata alla stampa, e non comprende le emittenti televisive e radiofoniche locali.</p> <p>Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti richiesti superi l'ammontare delle risorse stanziare, il credito liquidato potrà essere inferiore a quello chiesto. In tal caso vi sarà una ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto. In presenza di investimenti su entrambi i media, il soggetto richiedente può vedersi riconosciuti due diversi crediti d'imposta, in percentuali differenti a seconda delle condizioni della ripartizione su ognuna delle due platee di beneficiari.</p> <p>Le spese si considerano sostenute secondo le regole di competenza, previste dall'art. 109 del TUIR.</p> <p>L'effettivo sostenimento della spesa dovrà essere certificato da apposita attestazione rilasciata:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ◆ ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti. <p>Nel caso in cui il credito d'imposta sia superiore a 15mila Euro, è necessario che il soggetto richiedente sia iscritto (o abbia inoltrato alla Prefettura competente la richiesta di iscrizione) agli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori no soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (ex art. 1 comma 52 L. 190/2012).</p> <p>Il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o comunitaria.</p>

² Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6.5.2003; Decreto Ministro attività produttive del 18.04.2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12.10.2005.

³ Art. 25 D.I. 179/2012 convertito in Legge 221/2012.

⁴ Inserendo il comma 3 bis all'art. 57 bis del D.I. 50/2017.

DOMANDA DI AMMISSIONE AL BENEFICIO	<p>Per usufruire dell'agevolazione i soggetti interessati presentano una domanda telematica, tramite la specifica piattaforma telematica dell'Agenzia delle Entrate, secondo il modello predisposto dall'Agenzia stessa.</p> <p>La domanda dovrà contenere i seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ dati identificativi dell'azienda o del lavoratore autonomo o dell'ente non commerciale;◆ il costo complessivo degli investimenti pubblicitari effettuati, o da effettuare, nell'anno (nel caso in cui gli investimenti riguardino sia la stampa sia le emittenti, i costi andranno esposti separatamente per le due tipologie);◆ il costo complessivo degli investimenti effettuati su analoghi media nell'anno precedente (con la locuzione "media analoghi" si intendono la stampa da una parte, e le emittenti televisive dall'altra, non il singolo giornale o la singola emittente);◆ l'indicazione dell'incremento degli investimenti su ognuno dei due media, in percentuale e in valore assoluto;◆ dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ex artt. 46 e 47 del DPR 445/2000) riguardante il possesso del requisito dell'assenza di condizioni ostative ed interdittive previste dalle disposizioni antimafia ai fini della fruizione di contributi e finanziamenti pubblici.
---	---

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento
Distinti saluti

DETRAZIONE IVA E LA GESTIONE DEGLI ACQUISTI DI FINE ANNO

INTRODUZIONE

La Manovra Correttiva (D.l. 50/2017) ha **modificato** due articoli importanti in materia di IVA, che riguardano **il termine entro cui**:

- ◆ **esercitare il diritto alla detrazione** (art. 19 DPR 633/72);
- ◆ **registrare le fatture d'acquisto** (art. 25 DPR 633/72).

L'intervento, sebbene motivato dalle migliori intenzioni, **ha causato diverse perplessità tra gli esperti del settore**.

Ad essere "sotto accusa" è prima di tutto la decorrenza delle nuove regole, in contrasto con lo Statuto dei diritti del contribuente.

Le modifiche, inoltre, complicano la gestione degli acquisti di beni e servizi con Iva detraibile per il quale il fornitore/prestatore ha emesso fattura nel 2017 ma il cliente/committente registra il documento nel 2018.

Nell'attesa di un intervento chiarificatore da parte dell'Agenzia delle Entrate, si illustrano di seguito le novità introdotte e le problematiche riscontrate relative alla fatture a cavallo d'anno.

INDICE DELLE DOMANDE

1. Qual è il **nuovo termine** per esercitare il **diritto alla detrazione dell'IVA**?
2. Qual è il **nuovo termine** per l'**annotazione** nel registro IVA **delle fatture d'acquisto**?
3. **Da quando si applicano le nuove regole** sulla detrazione dell'Iva e sulla registrazione delle fatture d'acquisto?
4. Le nuove regole hanno modificato il momento di **esigibilità dell'IVA**?
5. Le nuove regole possono creare dei problemi nel caso delle **fatture emesse a cavallo d'anno**?

DOMANDE E RISPOSTE

D.1 QUAL È IL NUOVO TERMINE PER ESERCITARE IL DIRITTO ALLA DETRAZIONE DELL'IVA?

R.1 La Manovra Correttiva ha **modificato il termine entro cui è possibile esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva sugli acquisti** (art. 19 del DPR 633/72): non più entro la dichiarazione relativa al 2° anno successivo a quello in cui è sorto il diritto alla detrazione, ma **entro la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto**.

ART. 19 COMMA 1 DPR 633/72	
ANTE MANOVRA CORRETTIVA	POST MANOVRA CORRETTIVA
Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e <u>può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo</u> a quello in cui il diritto alla detrazione e' sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.	Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed <u>e' esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno</u> in cui il diritto alla detrazione e' sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

La modifica apportata dal legislatore è coerente con le regole comunitarie⁵, secondo cui il diritto alla detrazione dell'Iva deve essere esercitato con riferimento al periodo in cui si verifica l'esigibilità dell'Iva, e il soggetto passivo è entrato in possesso della fattura d'acquisto, salvo la facoltà dei singoli Stati membri di prevedere termini più lunghi.

D.2 QUAL È IL NUOVO TERMINE PER L'ANNOTAZIONE NEL REGISTRO IVA DELLE FATTURE D'ACQUISTO ?

R.2 La Manovra Correttiva, in conseguenza alla modifica prevista per i termini di esercizio del diritto alla detrazione Iva, ha **modificato anche** l'art. 25 del DPR 633/72, relativo ai **termini di annotazione nel registro IVA delle fatture d'acquisto**.

In base al nuovo testo normativo **la registrazione delle fatture d'acquisto e delle bollette doganali deve avvenire anteriormente alla liquidazione periodica** nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta, e comunque **entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale Iva** relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

⁵ Art. 179 Direttiva n. 2006/112/CE: "Il soggetto passivo opera la detrazione globalmente, sottraendo dall'importo dell'imposta dovuta per un periodo d'imposta l'ammontare dell'IVA per la quale il diritto a detrazione è sorto, nello stesso periodo, ed è esercitato secondo quanto previsto all'articolo 178. Tuttavia gli Stati membri possono obbligare i soggetti passivi che effettuano le operazioni occasionali di cui all'articolo 12 a esercitare il diritto a detrazione soltanto al momento della cessione".

In precedenza, invece, il legislatore si limitava a stabilire come termine ultimo quello della dichiarazione annuale nella quale è esercitata la detrazione.

ART. 25 DPR 633/72	
ANTE MANOVRA CORRETTIVA	POST MANOVRA CORRETTIVA
<p>Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17 e deve annotarle in apposito registro <u>anteriamente alla liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale e' esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta.</u></p>	<p>Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17 e deve annotarle in apposito registro <u>anteriamente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.</u></p>

D.3 DA QUANDO SI APPLICANO LE NUOVE REGOLE SULLA DETRAZIONE DELL'IVA E SULLA REGISTRAZIONE DELLE FATTURE D'ACQUISTO?

R.3 Le nuove regole si applicano alle **fatture e alle bollette** doganali **emesse dal 1° gennaio 2017, in quanto il 2017 è l'anno di entrata in vigore della nuova normativa.**

Restano in vigore le disposizioni antecedenti per le fatture ricevute e non registrate in anni precedenti.

Si fa presente che **la decorrenza delle nuove disposizioni è in contrasto con lo Statuto dei diritti del contribuente**, secondo cui all'art. 3 comma 1 è previsto che le modifiche alla disciplina dei tributi periodici si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.

D.4 LE NUOVE REGOLE HANNO MODIFICATO IL MOMENTO DI ESIGIBILITÀ DELL'IVA?

R.4 No. Le novità introdotte dal DL 50/2017 non hanno alcun effetto rispetto al momento in cui l'imposta diviene esigibile.

Per questo motivo, il **momento in cui sorge il diritto alla detrazione IVA** continua ad essere ancorato al **momento in cui l'imposta diviene esigibile che corrisponde al momento di**

effettuazione dell'operazione ai fini IVA (ai sensi dell'art. 6, comma 5, DPR 633/1972).

Il momento di effettuazione dell'operazione segue regole diverse a seconda che l'operazione sia riferita a cessioni di beni o prestazioni di servizi.

- ◆ **Cessione di beni mobili in Italia:** l'operazione si considera effettuata al **momento della consegna o spedizione** (o al momento in cui si verificano gli effetti traslativi se successivi ma comunque non dopo un anno dalla consegna).
- ◆ **Prestazioni di servizi rese da prestatore IT a committente IT:** l'operazione si considera effettuata al **momento del pagamento o dell'emissione della fattura se precedente**.



L'effettuazione dell'operazione ai fini **IVA** segue regole distinte per le cessioni di beni in ambito UE (inizio del trasporto) e le prestazioni di servizi rese o ricevute da controparti UE (ultimazione del servizio).



Attenzione che ai fini delle **imposte dirette**, il momento rilevante ai fini dell'imputazione dei costi per i servizi è la data in cui le prestazioni sono ultimate ovvero per quelle derivanti da contratti a corrispettivi periodici alla data di maturazione dei corrispettivi.

D.5 LE NUOVE REGOLE POSSONO CREARE DEI PROBLEMI NEL CASO DELLE FATTURE EMESSE A CAVALLO D'ANNO?

R.5 Sì. A seguito delle novità in commento iniziano ad emergere diverse perplessità tra gli operatori su come gestire le operazioni a cavallo d'anno, vista la stretta posta sulla detrazione IVA.

Per svariati motivi (dimenticanza, tardiva ricezione della fattura del fornitore, etc.) potrebbe capitare di trovarsi a registrare una fattura emessa nel 2017, ossia riferita ad operazioni effettuate ai fini IVA nel periodo d'imposta 2017, ma da gestire nel 2018.

DI SEGUITO ALCUNI CASI RISOLTI

C.1. FATTURA EMESSA A FINE ANNO CON CONSEGNA DEI BENI NELLA STESSA DATA

S.1 Ipotizziamo un acquisto di beni con **fattura emessa** dal fornitore **in data 20 dicembre 2017**, con consegna dei beni nella stessa data.

Il cliente, a norma dell'articolo 21, commi 8 e 9 del DPR 633/1972, ha **4 mesi** di tempo **per ricevere la fattura relativa all'acquisto** effettuato, decorsi i quali deve attivarsi per segnalare all'Amministrazione la negligenza del fornitore (emissione autofattura entro i successivi 30 gg, versamento dell'IVA ed esercizio della detrazione).

Ipotizziamo che il cliente **riceva la fattura nel mese di febbraio 2018**.

In tal caso, secondo le nuove previsioni dell'art. 19 DPR 633/1972 la detrazione IVA deve essere effettuata nel 2017, pertanto, il cliente non potrebbe far entrare tale documento nella liquidazione IVA di febbraio 2018.

In assenza di chiarimenti ufficiali da parte delle Entrate, è consigliabile istituire **un registro sezionale** ad hoc nel quale far confluire le fatture datate 2017 ma ricevute e registrate nel 2018, in modo tale da "sospendere" l'IVA a credito di riferimento per farla confluire nella dichiarazione IVA annuale 2018 (riferita al periodo d'imposta 2017). Se tale soluzione verrà confermata, ci si attende un apposito campo della dichiarazione annuale IVA nel quale indicare tali crediti IVA.

C.2. BENI CONSEGNATI A FINE ANNO E FATTURA EMESSA AD INIZIO 2018

S.2 Partendo dalle medesime condizioni di consegna precedenti (**merce consegnata il 20 dicembre 2017**) ipotizziamo ora che il fornitore abbia dimenticato di emettere la fattura nel 2017 ma provveda ad emetterla il 15 febbraio 2018, avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso (tardiva emissione di fattura imponibile IVA – sanzione disposta dall'art. 6 del D.Lgs 471/1997 variabile a seconda se l'operazione abbia inciso o meno sulla liquidazione del tributo).

In tal caso, **la fattura è stata emessa nel 2018** e viene ricevuta e registrata dal cliente nel mese di febbraio 2018: il cliente potrà pertanto far rientrare la relativa IVA a credito nella liquidazione IVA del mese di febbraio 2018.

C.3. FATTURA SERVIZIO EMESSA A FINE DICEMBRE MA RICEVUTA A GENNAIO 2018

S.3 Ipotizziamo il caso di un **servizio ultimato nel mese dicembre 2017** per il quale il prestatore ha **emesso la fattura il 29 dicembre 2017** ma il committente l'ha ricevuta per posta il **15 gennaio 2018**.

In tal caso la fattura potrebbe essere ancora inserita nella liquidazione IVA di dicembre 2017 al fine di ridurre al minimo le complicazioni legate alla detrazione dell'imposta di riferimento. Diversamente, ci si troverebbe nelle medesime condizioni del caso 1.

C.4. FATTURA SERVIZIO EMESSA E RICEVUTA A GENNAIO 2018 MA RELATIVA AD UNA PRETAZIONE DEL 2017

S.4 Si ipotizzi una prestazione di servizi non ancora pagata, **ultimata nel 2017** (competenza del ricavo 2017) per la quale è stata **emessa fattura il 10 gennaio 2018** (effettuazione dell'operazione ai fini IVA). Il committente riceve la fattura nella **stessa data del 10 gennaio 2018** e decide di esercitare subito il diritto alla detrazione dell'IVA.

*PRASSI DELLA SETTIMANA***LE RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Risoluzione n. 149/E del 12 Dicembre 2017

L'Agenzia fornisce chiarimenti in merito al trattamento fiscale da applicare alle iscrizioni di ipoteca nell'ipotesi di attività di riscossione coattiva da parte degli Enti locali. L'Agenzia, in particolare, ammette che alle iscrizioni di ipoteca a seguito di ingiunzione, effettuate direttamente o tramite concessionari locali, si può applicare il regime di esenzione da ogni tributo e diritto (articoli 47 e 47-bis, Dpr 602/1973).

Risoluzione n. 150/E del 12 Dicembre 2017

L'Agenzia istituisce i codici tributo "915D", "916D" e "917D" per consentire il versamento parziale, tramite il modello F24, delle somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni a seguito delle comunicazioni inviate, ai sensi dell'articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, ai contribuenti Irap in relazione all'utilizzo in compensazione del credito d'imposta del 10% introdotto dalla legge di stabilità 2015.

Risoluzione n. 151/E del 13 Dicembre 2017

L'Agenzia risponde ad un quesito, posto da diverse Amministrazioni, riguardante le retribuzioni di risultato, relative agli anni 2013, 2014 e 2015, messe in pagamento nel corso del 2017, e se queste debbano essere assoggettate a tassazione separata, dal momento che il ritardo nell'erogazione ha superato l'arco temporale "fisiologico" di un anno. L'Agenzia afferma che la tassazione separata è applicabile alle retribuzioni relative agli anni 2013 e 2014, mentre per quella riguardante il 2015 bisogna prendere in considerazione se ricorrano le condizioni per l'applicazione di questo regime, dal momento che il fatto che l'erogazione avvenga oltre l'anno immediatamente successivo a quello di maturazione di per sé non è sufficiente a ritenere non fisiologico il ritardo.

I COMUNICATI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Comunicato del 12 Dicembre 2017

L'Agenzia informa che c'è tempo fino al 9 febbraio 2018 per trasmettere le comunicazioni delle informazioni relative all'anno 2016 del country by country reporting. Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'11 dicembre, infatti, è stato infatti spostato in avanti il termine per l'invio della documentazione CbC con riferimento esclusivo al primo anno di rendicontazione, raccogliendo le esigenze manifestate dagli operatori del settore. La proroga riguarda tutti i contribuenti per i quali il termine ordinario relativamente al primo anno di rendicontazione sarebbe scaduto al 31 dicembre 2017; si tratta delle imprese il cui periodo d'imposta inizia il 1° gennaio 2016 o in data successiva e chiude al 31 dicembre 2016 e le imprese il cui periodo d'imposta inizia il 1° gennaio 2016 o in data successiva e chiude prima del 31 dicembre 2016.

Comunicato del 14 Dicembre 2017

L'Agenzia informa che è online il nuovo portale dell'Agenzia delle Entrate, realizzato insieme al partner tecnologico Sogei in base alle linee guida di design per i siti web delle Pa dell'Agid e secondo l'approccio mobile first, per essere fruito innanzitutto da dispositivi mobili. Il sito si rivolge a ciascun target (cittadini, imprese, professionisti, intermediari, Enti e Pa) con linguaggio, contenuti e servizi più appropriati. A partire dalla home page, in cui trovano spazio le nuove "aree tematiche" con gli argomenti di maggior interesse.

SCADENZARIO

LO SCADENZARIO DAL 15.12.2017 AL 29.12.2017

Venerdì 15 Dicembre 2017	Registrazione delle operazioni effettuate nel mese solare precedente dai soggetti esercenti il commercio al minuto e assimilati .
Venerdì 15 Dicembre 2017	Annotazione dell'ammontare dei corrispettivi percepiti da parte delle associazioni sportive dilettantistiche nell'esercizio di attività commerciali con riferimento al mese precedente.
Venerdì 15 Dicembre 2017	Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti contraenti
Lunedì 18 Dicembre 2017	Versamento del saldo IMU 2017 da parte dei proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento su beni immobili per i quali l'IMU è dovuta .
Lunedì 18 Dicembre 2017	Versamento del saldo TASI 2017 da parte dei Possessori o detentori di fabbricati (compresa l'abitazione principale di lusso) e di aree edificabili .
Lunedì 18 Dicembre 2017	Termine per il versamento dell' IVA dovuta per il mese precedente per i contribuenti IVA mensili.
Lunedì 18 Dicembre 2017	Termine per il versamento dell' IVA dovuta per il secondo mese precedente per i contribuenti IVA mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità a terzi optando per il regime previsto dall'art. 1, comma 3, DPR 100/98.
Lunedì 18 Dicembre 2017	Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente
Lunedì 18 Dicembre 2017	Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nel mese precedente.
Lunedì 18 Dicembre 2017	Termine per il versamento delle somme a saldo e in acconto trattenute sugli emolumenti o sulle rate di pensione corrisposti nel mese precedente.

Lunedì 18 Dicembre 2017	Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese precedente.
Lunedì 18 Dicembre 2017	Termine per il versamento dell'addizionale regionale e comunale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente.
Lunedì 18 Dicembre 2017	Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente.
Lunedì 18 Dicembre 2017	Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia o di collaborazione a progetto corrisposti nel mese precedente.
Lunedì 18 Dicembre 2017	Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente, in relazione ai contratti di locazione breve (art. 4 commi 1 e 3 del D.l. 50/2017).
Lunedì 18 Dicembre 2017	Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 16 novembre 2017 (ravvedimento) .
Martedì 20 Dicembre 2017	Versamento da parte delle imprese di assicurazione dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di Novembre 2016 nonché gli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di Ottobre 2017 .
Martedì 20 Dicembre 2017	Versamento da parte dei condomini delle ritenute operate sui corrispettivi pagati nel periodo giugno-novembre 2017 per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere e di servizi effettuate nell'esercizio d'impresa il cui importo non abbia raggiunto la soglia di 500 Euro al 30.11.2017 .
Martedì 27 Dicembre 2017	Presentazione elenchi INTRASTAT delle cessioni e/o acquisti e prestazioni di servizi intracomunitari effettuati nel mese precedente .

Martedì **27 Dicembre 2017**

Versamento dell'**acconto Iva** relativo all'anno **2017**.
